



Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera

A.C. 2858

Nota di verifica n. 322
27 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2858
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Snider
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1222) ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello Scambio di note che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Scambio di note: modifica l'intesa bilaterale del 1986 per adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima, nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si modifica il campo di applicazione dell'intesa nel senso di precisare meglio i limiti territoriali di applicazione della Convenzione (articolo 1, cpv 2); • alla Commissione italo-svizzera per la pesca CISPP vengono attribuite le competenze dell'elaborazione dei regolamenti previsti dalla Convenzione, e 	<p>La relazione tecnica afferma che sotto il profilo finanziario, lo Scambio di Note si limita ad aggiungere <u>all'articolo 24 della Convenzione</u> che oltre alle spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18, saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione anche quelle relative "alle semine e alle pratiche ittogeniche previste <u>dall'articolo 19</u>". Le procedure per il finanziamento delle spese indicate nel nuovo articolo 24, cpv. 2, della Convenzione <u>non prevedono un impegno economico diretto</u>, in quanto ciascun progetto di ricerca o di semine e pratiche ittogeniche approvato dalla Commissione dovrà essere di volta in volta sottoposto ai rispettivi Governi per</p>

<p>del regolamento interno, la raccolta dei dati sulla pesca e la redazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale (articolo 2, cpv 5);</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina dei sistemi e delle modalità della pesca viene demandata al Regolamento di applicazione della Convenzione adottato dalla Commissione (articoli da 4 a 10); • ciascuno dei due Stati, per le acque di rispettiva competenza, sostiene le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico non solo mediante pratiche ittiogeniche (come già previsto dal testo vigente dell'Accordo) ma anche mediante ripopolamenti (nuovo testo dell'articolo 19) e, corrispondentemente, viene emendata la vigente clausola di ripartizione delle spese (articolo 24, cpv 2) includendovi le nuove spese di semine ittiogeniche previste dall'articolo 19 come emendato. 	<p>il finanziamento, che verrà autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la RT evidenzia come le risorse destinate a finanziare le attività di cui all'articolo 24 della Convenzione del 19 marzo 1986, così come modificata dallo Scambio di note, rimangono invariate nella misura di <u>25.822,24 euro annui</u>. Tali risorse risultano attualmente iscritte, a legislazione vigente, sul capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Dall'esecuzione del presente provvedimento, pertanto, <u>non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato</u>.</p>
---	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: dispone che per le attività previste dallo Scambio di note in esame si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 530/1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al novellato articolo 24 della Convenzione si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che informa che le spese per le semine ittiogeniche (aggiunte dalla novella all'articolo 19) saranno erogate dai due Governi, su proposta della Commissione italo-svizzera, secondo procedure che prevedono che ciascun progetto approvato dalla Commissione dovrà essere di volta in volta sottoposto ai rispettivi Governi per il finanziamento, che sarà autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nell'esame in prima lettura, presso il Senato, la Commissione Bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole all'inserimento di una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento. La condizione è stata recepita nel testo ora in esame (articolo 3 del ddl di ratifica).

In proposito non si hanno quindi osservazioni da formulare.

Sulle restanti norme dello Scambio di note, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prevede, all'articolo 3, che alle attività derivanti dallo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, oggetto di ratifica, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 di ratifica della suddetta Convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

